Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 marzo 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85.

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Art. 2.

Ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, a carico delle casse pensioni di cui al precedente articolo, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 1967, l'assegno complementare, nella misura e con le norme di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488. A decorrere da tale data, l'assegno suppletivo, di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni, è soppresso.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, gli assegni di superinvalidità a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico della casse pensioni di cui al comma precedente, istituiti con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, rimangono invariati, per le diverse lettere della tabella *E* della legge 11 agosto 1950, n. 648, nelle misure previste dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616. A far tempo dalla data predetta, le norme recanti ulteriori modifiche alla citata legge n. 648 del 1950, non trovano applicazione nei confronti dei predetti titolari di pensione.

Art. 3.

Per le domande presentate dagli iscritti alle casse pensioni di cui al precedente articolo 1 posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e i periodi riscattabili ai sensi dei rispettivi ordinamenti sono interamente ammessi a riscatto anche se eccedono gli anni 15. Rimangono ferme le norme concernenti i massimi periodi consentiti per la rateizzazione, qualora il pagamento del relativo contributo venga effettuato a rate mensili.

Art. 4.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1967, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di riversibilità, le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano riversibili per un importo inferiore a lire 156.000. La norma predetta, con effetto dal 1° gennaio 1967, trova applicazione anche per le pensioni indirette e di riversibilità relative a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1966.

Art. 5.

Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965 si riliquidano, con effetto dal 1° gennaio 1967, applicando le norme contenute nel presente articolo e nei successivi articoli 6 e 7. Il nuovo importo, per le relative pensioni indirette e di riversibilità, si determina, sulla base del corrispondente trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 6, 7 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e nel precedente articolo 4.

La riliquidazione delle pensioni dirette di cui al comma precedente si effettua secondo i criteri stabiliti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965:

si attribuisce come data di cessazione dal servizio del dipendente, quella del 31 dicembre 1966;

si attribuisce, come parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, quella virtuale risultante dall'applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 6;

si considera come servizio utile quello computato per la liquidazione della pensione originaria, aumentato degli eventuali anni di abbuono per esodo volontario o per mancato giuramento.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965, si considera l'eventuale pensione aggiuntiva in godimento al 30 giugno 1965 e, nel caso di cessazione dal servizio avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, si considera anche la eventuale quota di pensione relativa ai servizi simultanei che già

siano stati computati ai fini della liquidazione della pensione originaria. La riliquidazione della quota di pensione di cui alla lettera *b*) del citato articolo 3, si effettua maggiorando del 35 per cento le predette eventuali pensione aggiuntiva e quota di pensione relativa a servizi simultanei.

Art. 6.

Ai fini della determinazione della parte *a*) della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma terzo del precedente articolo 5, si prende a base:

1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, il trattamento annuo pensionistico diretto spettante al 30 giugno 1965 e determinato con le esclusioni indicate al comma secondo dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Tale trattamento deve essere considerato con l'ulteriore esclusione dell'eventuale parte aggiuntiva di pensione e con la riduzione delle eventuali maggiorazioni apportate per la valutazione delle campagne di guerra, di anni di abbuono per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici. Nei casi di pensioni dirette non di privilegio tale riduzione si effettua applicando le norme annesse alla tabella I allegata alla presente legge;

2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958, computata anche con l'eventuale maggiorazione prevista dal comma primo dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, e quella riferita alla data di cessazione, considerate entrambe, però, con esclusione delle parti attribuibili ai servizi simultanei ed ai servizi che abbiano dato luogo a quota aggiuntiva di pensione in godimento al 30 giugno 1965, contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 5.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, si effettua il prodotto dell'importo del trattamento annuo di cui al n. 1) per il coefficiente della tabella II, unita alla presente legge, corrispondente agli anni di servizio utile. Nei casi di pensioni dirette di privilegio, qualora abbia trovato applicazione l'elevazione al minimo prevista dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si assume quale coefficiente della tabella II quello fisso 2,50. Come parte *a*) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il suddetto prodotto considerato con una maggiorazione di lire 200.000.

Per le cessazioni dal servizio avvenute nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, prese a base le due retribuzioni contemplate al n. 2), si confronta il prodotto della retribuzione al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella III, unita alla presente legge, corrispondente all'epoca di cessazione, con la retribuzione riferita alla data di cessazione. Tra gli importi risultanti si sceglie quello più favoravole. Come parte *a*) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il predetto importo più favorevole considerato con una maggiorazione di lire 50.000.

La parte *a*) della retribuzione contributiva annua virtuale attribuita in applicazione dei due commi precedenti, per l'importo eccedente le lire 4.000.000 viene considerata soltanto per un'aliquota:

del 70 per cento per l'importo da lire 4.000.001 a lire 6.000.000 di retribuzione;

del 40 per cento per l'importo da lire 6.000.001 a lire 8.000.000;

del 10 per cento per l'importo residuale.

Art. 7.

Per effetto della riliquidazione, in nessun caso può essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione diretta un trattamento inferiore a quello corrispondente in godimento o spettante al 31 dicembre 1966. Qualora tale ultimo trattamento sia compreso tra lire 2.500.000 e lire 2.552.000, come nuovo trattamento annuo in nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore a lire 2.552.000. Qualora invece detto trattamento non raggiunga le lire 2.500.000, in nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore a quello riferito al 31 dicembre 1966 con una maggiorazione di lire 52.000.

L'eventuale integrazione del trattamento derivante dall'applicazione del comma precedente è attribuita alla quota di pensione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965.

Art. 8.

La norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai collaterali.

Art. 9.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza — compreso quello della ragioneria centrale — è prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972.

Art. 10.

La direzione generale degli istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e ne allega le relazioni illustrative ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza. I prossimi bilanci tecnici saranno compilati, per la Cassa dipendenti enti locali, con riferimento al 1° gennaio 1969, e per la Cassa insegnanti, con riferimento al 1° gennaio 1970, e le relative relazioni saranno allegate, rispettivamente, al rendiconto per l'anno 1969 e al rendiconto per l'anno 1970.

Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, le rispettive commissioni di studio sono nominate in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tali commissioni è necessario che, per ogni Cassa, siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva commissione.

Art. 11.

Nel caso di sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle casse pensioni di cui al precedente articolo 1, per l'accertamento della sussistenza del requisito concernente il minimo di anni di iscrizione stabilito dalla lettera *d*) e dal comma secondo dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956,

n. 1224, come servizi resi con iscrizione alle casse pensioni si considerano anche i servizi ammessi a ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza delle casse stesse in base alle norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 12.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per esigenze finanziarie della gestione assistenza un prestito di lire quindici miliardi.

Il prestito sarà somministrato, per lire cinque miliardi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per altri cinque miliardi entro il quarto trimestre dell'anno 1968 e, per i residui cinque miliardi, il base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972.

Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sarà ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1° gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti.

Il prestito anzidetto è garantito dallo Stato, per il rimborso del capitale e per il pagamento dei relativi interessi.

Art. 13.

I limiti di somma risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono triplicati per quanto si riferisce alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Per il pagamento delle spese relative alla gestione e manutenzione del predetto patrimonio immobiliare, la Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata ad effettuare aperture di credito a favore degli intendenti di finanza e dei direttori provinciali del tesoro.

I lavori, le provviste e i servizi, relativi alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di cui sopra, possono essere eseguiti senza l'osservanza delle forme di contrattazione previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, purchè l'importo di ogni singolo lavoro, provvista o servizio, non superi le lire 360.000. Per la liquidazione delle relative spese, escluse quelle riferentisi alla fornitura di oggetti di comune commercio, di cui sia notorio il prezzo corrente, occorre l'attestazione, da parte dell'organo tecnico competente, della regolarità dell'esecuzione o fornitura e delle congruità dei prezzi. Quando si tratti di provviste, occorre, in ogni caso, la dichiarazione di assunzione in carico o di immediato impiego, rilasciata dall'agente responsabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA I

Coefficienti applicabili per operare la riduzione del trattamento di cui al n. 1) dell'articolo 6 nei casi in cui ricorra la valutazione di campagne di guerra, abbuoni per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici.

Anni di servizio	Coefficienti
≤ 35	0,768
36	0,806
37	0,845
38	0,887
39	0,929
40	0,970
41	0,974
42	0,976
43	0,980
44	0,982
45	0,985
46	0,988
47	0,992
48	0,996
49	0,998
≥ 50	1,000

Nei casi in cui ricorra la valutazione di campagne di guerra, di abbuoni per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici, si effettua il rapporto tra le durate del servizio utile considerate, rispettivamente, senza e con la aggiunta degli anni di maggiorazione. In nessun caso il predetto rapporto si considera inferiore al coefficiente della tabella I.

Il trattamento di cui al n. 1) dell'articolo 6 viene ridotto moltiplicandolo per il rapporto come sopra determinato.

TABELLA II

Coefficienti previsti dal comma secondo dell'articolo 6, da applicare al trattamento di pensione di cui al n. 1) dell'articolo stesso, per la determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale al 31 dicembre 1966 relativamente alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958.

Anni di servizio	Coefficienti
≤ 15	7,578
16	6,933
17	6,367
18	5,867
19	5,421
20	5,022
21	4,664
22	4,334
23	4,041
24	3,769
25	3,525
26	3,302
27	3,105
28	2,920
29	2,759
30	2,607
31	2,473
32	2,348
33	2,231
34	2,122
35	2,020
36	1,925
37	1,836
38	1,749
39	1,670
≥ 40	1,660

TABELLA III

Coefficienti previsti dal comma terzo dell'articolo 6, da applicare alla retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958, per la determinazione della retribuzione virtuale al 31 dicembre 1966 relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965.

Epoca di cessazione		Coefficiente
dal	al	
1-1-1958	30-6-1958	1,660
1-7-1958	30-6-1959	1,677
1-7-1959	30-6-1960	1,693
1-7-1960	30-6-1961	1,710
1-7-1961	30-6-1962	1,726
1-7-1962	30-6-1963	1,743
1-7-1963	30-6-1964	1,760
1-7-1964	30-6-1965	1,776

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondolfo.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seguito alle elezioni del 22 novembre 1964, il consiglio comunale di Mondolfo — al quale la legge assegna 20 membri — risultò composto di vari gruppi sforniti, singolarmente, di una decisiva maggioranza numerica.

Il sindaco e la giunta municipale, benchè eletti da una coalizione composta di dieci consiglieri, furono ugualmente in grado di assicurare la normale amministrazione dell'ente, grazie allo apporto esterno di un gruppo costituito da tre consiglieri.

Successivamente, venuto meno tale appoggio, si determinò, in seno all'organo consiliare, la contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica.

In tale situazione, nella seduta del 29 luglio 1967, il bilancio preventivo per l'anno 1967 non conseguì il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica prescritto dall'art. 310 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

L'esito di tale votazione determinò le dimissioni del sindaco e della giunta, delle quali il consiglio comunale prese atto nella seduta del 18 settembre 1967.

Poichè successivamente il consiglio comunale si dimostrò incapace di adempiere l'obbligo primario della rinnovazione della carica sindacale, il prefetto richiamò l'attenzione dell'amministrazione comunale sulla necessità di ripristinare sollecitamente il normale funzionamento della civica azienda, provvedendo all'elezione del sindaco e della giunta nonchè all'approvazione del bilancio preventivo 1967; ma tale intervento non ebbe esito positivo, essendo risultate infruttuose le votazioni espletate ai fini dell'elezione del sindaco, nella seduta consiliare del 23 ottobre 1967.

Allora, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto fatto notificare a tutti i consiglieri, dispose due successive convocazioni di quell'organo, con l'esplicita diffida — ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso lo scioglimento del consiglio.

Peraltro, anche quest'ultimo esperimento ha avuto esito negativo, in quanto in entrambe le adunanze, tenutesi il 6 e l'8 novembre 1967, rispettivamente in prima e seconda convocazione, tutti i consiglieri intervenuti hanno votato scheda bianca.

Pertanto, il prefetto, considerato che il consiglio ha persistentemente omesso di provvedere, malgrado le formali diffide, in ordine ad essenziali adempimenti di legge ed esclusa, altresì, la possibilità di una favorevole soluzione della crisi che travaglia quell'organo, ne ha proposto lo scioglimento, facendo luogo, frattanto, alla sospensione dello stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto consiglio comunale è persistentemente rimasto inadempiente ad obblighi primari, prescritti dalla legge, quali sono quelli della nomina del sindaco e della giunta e della deliberazione del bilancio, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 gennaio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondolfo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Francesco Indraccolo, vice prefetto.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro-Urbino) non ha provveduto all'elezione del sindaco e della giunta municipale nonchè all'approvazione del bilancio 1967, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 gennaio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro-Urbino) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto, dott. Francesco Indraccolo, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(2004)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Consolidamento dell'abitato di Santa Rania, frazione del comune di Caccuri (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di Santa Rania, frazione del comune di Caccuri, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 93, emesso nell'adunanza dell'8 febbraio 1967;

Decreta:

L'abitato di Santa Rania, frazione del comune di Caccuri, è da consolidare a cura e spese dello Stato, ai termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1967
Registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 383

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.
Sostituzione del sindaco effettivo dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », modificato con legge 25 marzo 1958, n. 316;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 316 il quale dispone che spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la nomina di due membri, di cui uno effettivo ed uno supplente, del collegio sindacale dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1965, con il quale il dott. Alessandro Barsotti è stato nominato sindaco effettivo dell'Alleanza cooperativa torinese per la durata di un triennio a decorrere dal 1° agosto 1965;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1967, con il quale il prof. dott. Gildo Cavallarin è stato nominato sindaco effettivo dell'ente di cui trattasi in sostituzione del dott. Alessandro Barsotti deceduto;

Vista la lettera in data 18 gennaio 1968, con la quale il prof. dott. Gildo Cavallarin ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dall'incarico predetto;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. dott. Gildo Cavallarin al fine di integrare il collegio sindacale dell'ente sopra menzionato;

Decreta:

Il dott. Francesco Cerchio è nominato sindaco effettivo dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » in sostituzione del prof. dott. Gildo Cavallarin dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro: BOSCO

(1810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Asta pubblica per la vendita sul mercato della Comunità economica europea di grano tenero e di grano duro

Per il giorno 11 marzo 1968 è indetta presso la sede in Roma, via Palestro, 81, dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) asta pubblica per la vendita sul mercato della Comunità economica europea di quantità di grano tenero e di grano duro acquistate per conto dell'A.I.M.A. da assuntori del servizio commercializzazione cereali nel corso della campagna 1966-67.

L'espletamento dell'asta ed il rapporto sorgente dalla eventuale aggiudicazione sono regolati dalle condizioni e modalità generali contenute nel regolamento allegato alla deliberazione A.I.M.A. del 1° febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 48 in data 23 febbraio 1968 e dalle seguenti condizioni particolari:

1) le quantità di grano tenero e di grano duro poste in vendita, le provincie nelle quali sono situati i relativi magazzini di giacenza, l'assuntore incaricato della esecuzione delle operazioni di vendita ed il prezzo base d'asta sono i seguenti:

GRANO TENERO

Quantità q.li	Provincie dei magazzini di giacenza	Ente assuntore	Prezzo base d'asta per q.le
100.000	Alessandria . .	Cons. Agr. Prov.le	6.241,90
50.000	Bergamo . . .	» » »	6.241,90
100.000	Cremona . . .	» » »	6.241,90
50.000	Pavia	» » »	6.241,90
50.000	Treviso . . .	» » »	6.241,90
500.000	Ferrara . . .	» » »	6.241,90
50.000	Forlì	» » »	6.241,90
27.000	Siena	» » »	6.332,50
50.000	Grosseto . . .	» » »	6.390 —
50.000	Ancona	» » »	6.323,10
80.000	Pesaro	» » »	6.241,90
10.000	Latina	» » »	6.410 —
35.000	Pescara . . .	» » »	6.380 —
45.000	Teramo . . .	» » »	6.380 —
3.000	Cagliari . . .	» » »	6.471,90
1.200.000			

GRANO DURO

Quantità q.li	Provincie dei magazzini di giacenza	Ente assuntore	Prezzo base d'asta per q.le L.
6.044	Grosseto . . .	Cons. Agr. Prov.le	7.190
22	Pisa (Var. Marzuolo)	» » »	6.440
350	Livorno . . .	» » »	7.190
15.000	Viterbo . . .	» » »	7.190
30.000	Campobasso .	» » »	7.190
20.000	Foggia	» » »	7.190
12.000	Foggia (Var. Grifoni)	» » »	7.040
20.000	Matera	» » »	7.190
13.700	Matera	Cooperativa Gannano	7.190
39.050	Sassari . . .	Cons. Agr. Prov.le	7.190
3.724	Sassari . . .	Consarcori	7.190
2.341	Sassari . . .	»	7.190
1.283	Cagliari . . .	»	7.190
95.000	Catania . . .	Cons. Agr. Prov.le	7.190
100.000	Palermo . . .	» » »	7.190
10.186	Trapani . . .	» » »	7.190
30.000	Caltanissetta .	» » »	7.190
20.000	Agrigento . .	» » »	7.190
418.700			

Il prezzo base d'asta è riferito alle caratteristiche di base indicate all'art. 18 del citato regolamento;

2) ai fini della vendita la merce e divisa in lotti di q.li 500 per il grano tenero e q.li 50 per il grano duro; fettuato dagli aggiudicatari entro il mese di marzo 1968;

3) il ritiro della merce aggiudicata deve essere effettuato dagli aggiudicatari entro il mese di marzo 1968;

4) il prezzo di aggiudicazione è costituito da quello offerto dagli aggiudicatari, aumentato delle maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche stabilite all'art. 19 del citato regolamento, nonchè della maggiorazione mensile di lire 415,60 e di L. 459,40 per quintale rispettivamente di grano tenero e di grano duro, per merce resa su veicolo dell'aggiudicatario al magazzino di prelievo;

5) qualora l'aggiudicatario non effettui o non completi il ritiro entro il mese di marzo 1968, ma lo effettui o completi entro il successivo mese di aprile 1968, egli è tenuto a corrispondere all'A.I.M.A., a titolo di penale per il ritardo, l'ulteriore maggiorazione di L. 59,40 per ogni quintale di grano tenero e di L. 65,60 per ogni quintale di grano duro non ritirato tempestivamente;

6) possono concorrere all'asta tutti coloro che, persone o ditte, vi abbiano interesse, esclusi soltanto coloro che in precedenti contratti con la pubblica amministrazione si siano resi colpevoli di negligenza o malafede e l'esclusione sia stata dichiarata dalla competente amministrazione centrale;

7) l'asta è ad offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base di cui al precedente punto 1);

8) l'offerta, per essere valida, deve:

a) essere indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e redatta in tre copie, delle quali due su carta da bollo e una in carta semplice;

b) essere conforme al modello *A*, allegato al citato regolamento e contenere tutte le indicazioni ivi richieste;

c) contenere l'indicazione della quantità e del tipo di grano cui l'offerta è riferita, del prezzo offerto e dello assuntore che detiene la merce;

d) essere riferita ad uno o più lotti di un medesimo tipo di grano giacente in una stessa provincia;

e) non contenere condizioni aggiuntive o riserve di sorta;

f) essere corredata della ricevuta originale attestante l'avvenuto deposito della cauzione di L. 600 e di L. 700 per ogni quintale rispettivamente di grano tenero e di grano duro cui l'offerta è riferita, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione. Il deposito della cauzione può essere sostituito da fidejussione bancaria di pari importo, da unirsi all'offerta;

g) pervenire od essere consegnata all'ufficio vendite dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro, 81, entro le ore 12 del giorno 11 marzo 1968 in doppia busta chiusa, con l'indicazione sull'esterno della busta interna, sigillata a ceralacca, del nome e della sede del concorrente e della dicitura « Offerta per la gara del giorno 11 marzo 1968 indetta con bando n. 30 di prot. del 24 febbraio 1968 ».

E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo concorrente, purchè ognuna di esse sia formulata in atto distinto.

Se l'offerta è fatta per conto di unico acquirente da nominare, l'offerta stessa, fermo restando quanto stabilito dai precedenti comma, deve essere formulata secondo il testo del modello *B*, allegato al citato regolamento.

Le offerte che pervenissero successivamente alle ore 12 del giorno 11 marzo 1968 non saranno tenute in considerazione.

L'offerta è irrevocabile e vincola il concorrente fino al ricevimento della comunicazione dei risultati della gara;

9) la cauzione da prestare per il concorso all'asta può essere costituita:

a) in contanti;

b) in titoli al portatore di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente alla data di pubblicazione del bando d'asta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e valutata per nove decimi del detto valore;

c) in certificati nominativi dei debiti di cui alla precedente lett. *b*);

d) in fidejussione di istituti di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale.

La prestazione della cauzione con i valori indicati nelle lettere *a*), *b*), e *c*) del precedente comma deve essere effettuata mediante deposito dei valori stessi presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la cui ricevuta originale di deposito deve essere allegata all'offerta.

Per la prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria, questa deve risultare redatta in conformità del modello *C* allegato al citato regolamento e deve essere unita direttamente all'offerta. La fidejussione deve essere valida ed operante fino al 30 giugno 1968 e da rinnovarsi, a richiesta dell'A.I.M.A., per periodi quadrimestrali fino alla definizione di tutte le operazioni inerenti al rapporto di vendita;

10) l'asta è presieduta da una commissione, nominata dal presidente dell'A.I.M.A. e composta da:

un funzionario dell'A.I.M.A., che la presiede;

un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'asta interviene l'ufficiale rogante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che autentica il processo verbale delle operazioni di gara.

All'ora di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 12 del giorno 11 marzo 1968) la predetta commissione, aperti i pieghi presentati, lette le offerte ed accertata la validità di esse, procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto, entro il limite della quantità complessiva del tipo di grano posto in vendita, a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa di importo superiore od almeno pari a quello base d'asta.

In concorrenza di offerte migliori risultate di pari importo di prezzo è preferita l'offerta presentata per quantità maggiore di prodotto e, in caso di parità anche di quantità, sarà proceduto a sorteggio, se la situazione della disponibilità di prodotto posto in vendita non consentisse, in entrambi i casi, di accogliere le une e le altre.

Inoltre, la commissione che presiede l'asta procederà all'aggiudicazione anche se fosse stata presentata una sola offerta;

11) delle operazioni compiute la commissione che presiede l'asta redige processo verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione stessa, dall'ufficiale rogante e dagli aggiudicatari, se presenti.

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto ed è soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.;

12) con lettera raccomandata a firma del direttore generale dell'A.I.M.A., munita del visto di ricevimento e spedita entro cinque giorni dalla data di espletamento dell'asta, sarà data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, all'assuntore e, nel caso di prestazione della cauzione, mediante fidejussione bancaria alla banca garante;

13) l'aggiudicatario che avrà presentato l'offerta per conto di unico acquirente da nominare, dovrà fare la nomina entro il termine di tre giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di comunicazione dell'aggiudicazione, con dichiarazione redatta in carta da bollo e conforme al testo del modello *D* allegato al citato regolamento, corredata dell'accettazione della persona nominata, redatta in carta da bollo e conforme al testo del modello *E* allegato al regolamento medesimo.

Qualora la nomina non venga validamente fatta entro il termine stabilito oppure la persona nominata non venga accettata dall'A.I.M.A., i diritti e gli obblighi dell'aggiudicazione restano all'aggiudicatario;

14) i concorrenti risultati aggiudicatari sono vincolati agli obblighi contrattuali stabiliti nelle norme del capo secondo del citato regolamento;

15) ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari verrà restituita la cauzione prestata.

La cauzione prestata dagli aggiudicatari è invece trattenuta fino a buon fine delle operazioni di pagamento e ritiro del grano aggiudicato;

16) si procederà a termine degli artt. 353 e 354 del codice penale contro chiunque, con violenza o minaccia, doni o pro-

messe, collusioni od altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara, ovvero ne allontani gli offerenti e contro chiunque si astenga dal concorrere per qualsiasi utilità data o promessa;

17) il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie sopra indicate, sarà divulgato nei maggiori quotidiani d'informazione commerciale di diffusione nazionale e sarà affisso nell'atrio della sede in Roma dell'A.I.M.A. e nelle sedi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e della alimentazione.

Roma, addì 24 febbraio 1968

Il presidente: RESTIVO

(2022)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Udine-Rivolto

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stato disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Basiliano della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Udine-Rivolto con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale n. 438 del 13 novembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 in data 4 dicembre 1964.

(2001)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2006)

Vacanza delle cattedre di: storia delle dottrine politiche e della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, sono vacanti la cattedra di: storia delle dottrine politiche e la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2007)

Vacanza della cattedra convenzionata di caratteri distributivi degli edifici presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia è vacante la cattedra convenzionata di caratteri distributivi degli edifici, alla cui copertura l'istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2008)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico statale « Spedalieri » di Catania, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Catania n. 12471 del 16 novembre 1967, il preside del liceo classico statale « Spedalieri » di Catania, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Pasqualina Murabito ved. Gerbino la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Rosario Gerbino ».

(1837)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « G. Chiabrera » di Savona, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Savona n. 45870 del 28 gennaio 1967, il preside del liceo ginnasio statale di Savona, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 1.500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Alessandro Figliolia ».

(1838)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Ognissanti » di Codogno ad accettare una donazione.

Con decreto n. 81600 in data 1° dicembre 1967, il prefetto della provincia di Milano ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Ognissanti » di Codogno ad accettare la donazione della somma di L. 480.000 per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Margherita Cairo Folli ».

(1843)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli », di S. Felice sul Panaro, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 11581/Div. 1ª-1.14.6 del 7 febbraio 1968, il prefetto della provincia di Modena, ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli » di S. Felice sul Panaro, ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Caterina Pezzini ».

(2053)

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare immobili

Con decreto del prefetto di Perugia n. 1439/Div. II, in data 2 febbraio 1968, l'Università degli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare una porzione del primo piano del fabbricato sito in Todi, via Ciuffelli, 27, per il prezzo complessivo di L. 7.000.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 1438/Div. II, in data 2 febbraio 1968, l'Università degli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 4470 sito in Perugia, via del Giochetto, per il prezzo complessivo di L. 13.594.500.

(1844)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero caseari) per il periodo dal 14 novembre 1966 al 20 novembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazion da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	925	1.031	zero	925	2.978	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	7.359	9.206	2.044	7.359	5.823	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	6.787	1.992	8.153	9.044	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	8.603	6.762	1.727	8.603	9.744	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	9.143	6.732	1.409	9.143	10.584	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	9.413	6.717	1.250	9.413	11.004	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	9.683	6.702	1.250	9.683	11.424	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.637	1.250	10.853	13.244	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	17.164	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	6.903	5.537	742	6.903	7.794	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	7.353	5.512	477	7.353	8.494	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	7.893	5.482	159	7.893	9.334	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	8.163	5.467	zero	8.163	9.754	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433	5.452	zero	8.433	10.174	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.387	zero	9.603	11.994	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.914	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale 1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.956	794	6.109	4.573	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % . .	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.143	17.863	22.761	23.715	36.185
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903 (*g*)	5.537 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	7.794 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	7.353 (*g*)	5.512 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	8.494 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	7.893 (*g*)	5.482 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	9.334 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.163 (*g*)	5.467 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	9.754 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433 (*g*)	5.452 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	10.174 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.387 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.994 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.247 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.914 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) .	6.109 (*g*)	7.956 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.573 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) . . .	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	10.507	zero	2.249	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	18.473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	31.738
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti di prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengonò meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6219)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centosettantuno posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 2 febbraio 1968;
Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 23 febbraio 1967, n. 44, contenente modificazioni dell'art. 126 dell'ordinamento giudiziario;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a centosettantuno posti di uditore giudiziario.

Sei posti sono riservati ai concorrenti che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;
d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;
e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non discplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione di cui al n. 8) va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio I.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per i fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione della amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovando, con certicato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dello attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dello art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 16 febbraio 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1968
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 109

(1980)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di vice ufficiale idraulico in prova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1967, n. 23527, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1967, reg. n. 15, foglio n. 29, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1967, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dodici posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dodici posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1967, n. 23527, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Guidi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Jacobucci dott. ing. Vitaliano, ingegnere capo del genio civile;

Seri dott. ing. Franco, ingegnere superiore del genio civile;

Scardia prof. Vito, ordinario di topografia e disegno topografico, preside dell'istituto tecnico comm. di Latina;

Pallucca prof. Marcello, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni nell'istituto tecnico commerciale e per geometri « Einaudi » di Roma.

Segretaria:

Fagiolo Achillini dott. Marcella, consigliere di 1ª classe dell'A. C.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 900.000 (novecentomila) occorrente per il funzionamento della commissione di cui sopra si farà fronte con impegno sul capitolo 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1958
Registro n. 2, *foglio n.* 331.

(1744)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso per soli titoli alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Firenze.

Nel n. 28-29 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione in data 13-20 luglio 1967, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice e l'esito del concorso per titoli alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Firenze, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1965.

(1971)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 (registro n. 3, foglio n. 258), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con cui è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 17 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1967 (registro n. 11, foglio n. 161), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Vista la lettera in data 14 dicembre 1967, con la quale la professoressa Cicchitelli Maria, membro aggiunto per le lingue francese e spagnola, ha comunicato di non poter partecipare alle sedute della commissione per lo svolgimento delle prove orali perchè impegnata a Napoli in un corso di aggiornamento per professori;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della predetta professoressa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Gaspare D'Aguanno è nominato membro aggiunto per le lingue francese e spagnola, della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, in sostituzione della prof.ssa Cicchitelli Maria, dimissionaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1968
Registro n. 2, *foglio n.* 300

(1816)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto in prova (ex coeff. 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel Bollettino ufficiale n. 9, del mese di settembre 1967, messo in distribuzione il 17 febbraio 1968, del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto in prova (ex coeff. 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 12 dicembre 1966.

(1925)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.